

Deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2011, n. 3-2279

**Art. 1 legge 9 ottobre 2000 n. 285: "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" - Chiarimento Opere Connesse. Intervento n. 22.**

A relazione dell'Assessore Ravello:

L'art. 1 della legge 9 ottobre 2000 n. 285 ha previsto che, oltre alle opere necessarie allo svolgimento delle olimpiadi invernali per il 2006, possano essere eseguite altre opere, che devono essere dichiarate "connesse"; la valutazione di connessione delle opere deve essere effettuata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il Presidente della Regione Piemonte.

Con DPCM del 18 dicembre 2002 sono state individuate, a seguito dell'intesa di cui sopra, le opere connesse allo svolgimento dell'evento olimpico.

Con successivo DPCM 9 giugno 2003, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come previsto dall'art. 1 legge 26 marzo 2003 n. 48: "Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000 n.285, recante interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006", ha individuato i soggetti attuatori delle opere connesse, così come proposti con DGR n.63-9339 del 12 maggio 2003.

Il D.P.C.M. emesso in data 16 gennaio 2004, all'allegato 2, in coerenza con i presupposti atti regionali, individua tra le opere connesse:

- cabinovia Chiomonte-Frais e sostituzione sciovia con seggiovia (n. 22) e
- innevamento programmato e messa in sicurezza piste (n. 23);

con stazione appaltante il Comune di Chiomonte.

È stato presentato un ricorso contro gli atti autorizzativi che hanno permesso l'esecuzione del II tronco seggiovia Pian del Frais-Sauzea, rientrante nell'opera connessa n. 22 (sostituzione sciovia con seggiovia).

Il Consiglio di Stato, con sentenza n.2391/2011 del 19 aprile 2011, ha accertato che: "le opere indicate nell'allegato al n. 22 sono due: un impianto di c.d. arroccamento che collega il Comune con la località Frais (cabinovia sostituita con seggiovia) e altra seggiovia a monte".

Pertanto, il Consiglio di Stato, nella predetta sentenza, ha riscontrato "poca chiarezza nell'individuazione delle opere da eseguire, e, pertanto, ha annullato la Determinazione Dirigenziale n. 211 del 28 maggio 2007 del Settore Trasporti della Regione Piemonte, che approvava la realizzazione del progetto della seggiovia Pian del Frais-Sauzea, poiché viziata sotto il profilo dell'assenza di una valida dichiarazione di connessione dell'opera con le Olimpiadi.

Il Consiglio di Stato ha, comunque, dichiarato che "gli atti inerenti l'occupazione di urgenza dei terreni siano esenti dai vizi lamentati dal ricorrente" riformando la sentenza del Tar Piemonte, nella parte in cui aveva annullato la determinazione n. 58 del 29 maggio 2007, con cui il responsabile dell'Area tecnica del Comune di Chiomonte, ha disposto l'occupazione anticipata di terreni del ricorrente.

Pertanto, al fine di sanare la carenza di chiarezza nell'individuazione delle opere connesse relative all'intervento n. 22 di cui, all'allegato 2, del DPCM 16 gennaio 2004, che è alla base della

motivazione della sentenza del Consiglio di Stato di annullamento dei provvedimenti richiamati, si chiarisce che l'intervento n. 22 è funzionalmente articolato in due tronchi:

- I tronco cabinovia Chiomonte-Frais è un c.d. impianto di arroccamento che collega il Comune di Chiomonte con la località Pian del Frais (invece della cabinovia è poi stata realizzata una seggiovia);

- Il tronco seggiovia a monte Pian del Frais-Sauzea.

entrambi già ricompresi nella dichiarazione di connessione di cui al DPCM del 16 gennaio 2004 e precedenti.

La seggiovia in oggetto, è stata peraltro realizzata utilizzando i fondi statali delle opere connesse e il Parlamento è stato annualmente aggiornato sulla stato di avanzamento di tali opere dall'Agenzia Torino 2006 così come previsto dalla L.285/2000. La relazione annuale dell'Agenzia Torino 2006, redatta in sinergia con la Regione Piemonte, grazie al monitoraggio semestrale, che veniva effettuato, è stata anche sempre inviata all'Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, con voti unanimi, espressi nei modi di legge

*delibera*

in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, n. 2391/2011 del 19 aprile 2011, di chiarire che l'intervento n. 22 è funzionalmente articolato in due tronchi:

- I tronco cabinovia Chiomonte-Frais è un c.d. impianto di arroccamento che collega il Comune di Chiomonte con la località Pian del Frais (invece della cabinovia è poi stata realizzata una seggiovia);

- Il tronco seggiovia a monte Pian del Frais-Sauzea;

entrambi già ricompresi nella dichiarazione di connessione di cui al DPCM del 16 gennaio 2004 e precedenti;

di autorizzare il Presidente della Regione a presentare tale chiarimento, inerente l'elenco delle opere connesse, al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'emissione del D.P.C.M. previsto all'art. 1 della L.285/00.

La presente deliberazione, comprensiva della premessa, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)